REGOLAMENTO (CE) N. 257/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3388/81 e (CEE) n. 1442/88 del Consiglio per quanto riguarda alcuni importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 [2],

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore di 1,207509, applicabile sino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura ;

considerando che i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi suddetti sono stati fissati, a partire dal 1° febbraio 1995, in applicazione delle norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 ;

considerando che, per l'applicazione di tali norme, il regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo [5], è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 [6] ; che quest'ultima modifica contiene un errore in quanto il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione era già stato adottato con il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/95 [8] ; che è opportuno ovviare a tale situazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 e 1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 ; che questa modifica contiene omissioni che è necessario correggere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81 l'importo di 1,208 ECU è sostituito da 2 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue :

— All'articolo 2, paragrafo 5, lettera d), l'importo di 4 000 ECU è sostituito da 4 830 ECU ;

— all'articolo 9 bis, paragrafo 1, l'importo di 1 500 ECU è sostituito da 1 811 ECU.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[2] GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[5] GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.
[6] GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
[7] GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
[8] GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 18.
[9] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.